

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 964
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/05/2022 REGISTRATO IL 27/05/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000964

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: ZDDMRA53T10D695V ZEDDA MARIO
ID. TELEMATICO: TWN22L000964000CC

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92168250907

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MAIL ATTI PRIVATI - F: RICCARDO V

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE FORUM TRAIANI

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente denominato Premio Letterario Nazionale Forum Traiani, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione **"Ente del Terzo Settore – ETS"** successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (**RUNTS**). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Associazione Culturale Premio Letterario Nazionale Forum Traiani, Ente del Terzo Settore, in sigla denominata ETS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti registri.

L'Associazione ha sede legale in Sassari, via Cardinale Guglielmo Massaia n. 22, ma potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare degli artt. 2,3,4,9,18 e 118 c. 4 della Costituzione.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare mediante l'organizzazione e la gestione di un Premio Letterario Nazionale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, comma 1, D.lgs 117/2017, lettera:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.**

L'Associazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, organizzare e gestire un premio letterario; promuovere o gestire altre manifestazioni culturali quali convegni, presentazione di libri, pubblicazione di libri; organizzare mostre d'arte e altri eventi legati all'arte; gestire impianti culturali e ricreativi con annesso verde pubblico attrezzato; collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, artistiche e ricreative; promuovere in generale la diffusione della cultura anche mediante conferenze riguardanti tutti i temi culturali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, **ai sensi dell'Art. 6 CTS**, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.MLPS 19 maggio 2021, n. 107, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

L'associazione opera nel territorio della regione Autonoma della Sardegna e in tutto il territorio nazionale. Potranno essere aperte sedi o unità locali dietro delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - (Ammissione)

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. L'ammissione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 117/2017, all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il perfezionamento dell'ammissione a socio è subordinato al pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Organo amministrativo, della quota associativa annuale.

Categorie di soci:

1. Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
2. Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
3. Benemeriti: coloro che sono nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione; hanno uguali diritti e doveri.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile .

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti essi stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione del documento economico finanziario; consultare i verbali; votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi. Gli associati hanno diritto in qualsiasi momento di richiedere l'esame dei libri sociali (**art. 15, comma 3 CTS**) facendone richiesta scritta al presidente. Il diritto di accesso deve essere consentito entro il termine massimo di 30 giorni mediante esame diretto o per estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Ciascun associato ha diritto ad un voto ed ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. È tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,

- Presidente,
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 117/2017 :

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'esclusione degli associati.

ART. 13 - (Validità delle Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un

numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci (maggioranza inderogabile).

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra le diverse categorie di associati. Gli amministratori entro 30 giorni dalla loro nomina devono chiedere l'iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (Art. 26 D.lgs 117/2017). L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto di tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. In caso di mancanza o decadenza di uno o più consiglieri per dimissioni, o altre motivazioni, si ricorre alla nomina del sostituto attingendo alla lista dei primi non eletti (in ordine di graduatoria) con successiva convalida da parte dell'assemblea. Nel caso la graduatoria fosse esaurita, si procederà a nuove elezioni. La cooptazione è inammissibile. Si precisa che in tali casi l'organo direttivo resterà in carica fino alla sua scadenza naturale e non oltre: l'integrazione con altri componenti non ne prolunga il mandato. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Ad essi si applica l'art. 29 del D.lgs 117/2017 per il controllo giudiziario in caso di irregolarità.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il

Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 , 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'Associazione ETS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Sassari 24 maggio 2022

Il Segretario
Franco FENU



Il Presidente
Mario ZEDDA

